

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1. - È costituita in Foggia l'associazione riconosciuta senza scopo di lucro denominata

**"ASSOCIAZIONE FANTASY Ente del Terzo Settore", siglabile in
"ASSOCIAZIONE FANTASY ETS"**

L'Associazione è costituita e regolamentata conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione si configura quale ente non commerciale e senza scopo di lucro neppure indiretto e con finalità di utilità sociale che agisce nei limiti degli articoli 32 e seguenti del Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore.

Art. 2. - Sono soci dell'Associazione:

- i soci fondatori, che partecipano alla costituzione dell'Associazione;
- i soci ordinari, maggiorenni;
- i soci ordinari junior, con meno di 18 anni.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minore, essa dovrà essere controfirmata da un genitore o da chi eserciti la potestà.

L'adesione comporta l'accettazione delle norme del presente statuto e di regolamenti e direttive, l'obbligo al pagamento delle quote associative, nonché, per gli associati maggiori di età, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione dovrà redigere espressa domanda al Consiglio Direttivo, su apposito modulo.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. Questa misura è applicata nei confronti dei soci che commettono azioni ritenute inappropriate o che con la loro condotta costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa.

Il socio che non provvede al pagamento anche di un solo rateo della quota associativa nel termine di trenta giorni dalla scadenza si intenderà escluso dall'Associazione e decaduto dalla qualifica di socio.

Art. 3. - In conformità all'Articolo 5 D.Lgs. 117/17, l'Associazione svolge in via principale o esclusiva le seguenti attività di interesse generale rientranti nell'ambito delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) Articolo 5 D.Lgs. 117/17 e dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i) Articolo 5 D.Lgs. 117/17; l'Associazione può, altresì, svolgere attività differenti rispetto a quelle innanzi indicate, purché in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione non ha, quindi, fini di lucro, ma ha lo scopo di gestire in forma autonoma e democratica:

- attività culturali e ricreative (laboratori didattici, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, spettacoli, serate a tema, feste, incontri dedicati alle attività espressive, attività ludiche, visite guidate, gite, soggiorni organizzati, ecc.);
- attività di valorizzazione del territorio;
- attività sportive amatoriali;
- attività di servizio e di accoglienza ai bambini (pre-scuola, post-scuola, baby-parking, ludoteca, ecc.);
- attività di formazione;
- attività di studio e di ricerca;
- attività editoriali (pubblicazione di periodici, libri, atti, cataloghi, audiocassette, videocassette, CD e altro materiale didattico, informativo e divulgativo anche su Internet);
- attività sociali (volontariato, banca del tempo, ecc.)
- ogni altra attività che sia funzionale al raggiungimento degli scopi enunciati in questo statuto.
- scuole dell'infanzia per rendere servizi educativi e sociali aperti ai minori di età compresa tra i tre e i sei anni, nel quadro di una politica per l'infanzia e delle garanzie del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa;
- scuole dell'infanzia - sezioni primavera aperte ai minori di età compresa tra i due ed i tre anni;
- asili nido aperti ai minori di età compresa tra 0 (zero) e due anni;
- comunità familiari ed educative;
- comunità di pronta accoglienza;
- comunità di alloggio o gruppo appartamento per adolescenti;

- centri socio-educativi;
 - la promozione di attività di gioco, formazione, educazione permanente e ricorrente per arricchire l'offerta culturale del territorio;
 - l'aggiornamento e formazione docenti, dirigenti scolastici, personale A.T.A. della scuola statale e non statale di ogni ordine e grado;
 - la costituzione di una rete di scambio e diffusione di informazioni sul territorio attraverso attività editoriali periodiche e non;
 - il coordinamento e la promozione di iniziative di scambio e contatto tra persone, enti, associazioni e istituzioni, con particolare riferimento a quelle territoriali (Comune, Provincia, Regione, ecc.) e scolastiche di ogni ordine e grado;
 - la promozione e l'interazione fra le diverse agenzie culturali ed educative attive sul territorio.
- L'associazione potrà, inoltre, fornire servizi socio-assistenziali, quali:
- tutte le prestazioni erogate nell'ambito delle strutture sopra indicate;
 - servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale n. 17/2003;
 - servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per l'infanzia;
 - servizi educativi per il tempo libero.

Art. 4. - Su delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperte sedi distaccate in altri luoghi purché all'interno del territorio italiano.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5. - Per il conseguimento degli scopi suddetti all'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- disponibilità dello stabile e delle attrezzature adeguate, regolata da convenzione con l'Amministrazione comunale;
- contributi dell'Unione Europea, degli organismi internazionali, dello Stato, della Regione e degli Enti Locali, anche in base alle vigenti norme in materia;
- quote pagate dai genitori dei bambini iscritti;
- elargizioni di associazioni o di terzi (persone fisiche od enti);
- donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili;
- redditi ricavati dal suo patrimonio, ivi compresi i proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento di obiettivi istituzionali;
- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività

istituzionali, ivi comprese iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, recesso o esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato a titolo di quota o contributo all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 6. - L'associazione è costituita dai seguenti organi:

- Assemblea Generale degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Segretario-Tesoriere;
- Revisore contabile.

Ad eccezione del Revisore Contabile, nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può, altresì, stabilire un equo rimborso delle spese per i soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

Assemblea generale

Art. 7. - L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti alla Associazione, ai sensi dell'art. 2) dello statuto.

Art. 8. - I compiti devoluti all'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza a sensi art. 13 dello Statuto, eccetto i primi consiglieri che verranno nominati all'atto costitutivo;
- eleggere, qualora lo ritiene necessario o perché imposto dalla legge, il Revisore Contabile, ivi compresa l'attribuzione del compenso a lui spettante;
- approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione;
- approvare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche al presente statuto e ai regolamenti;
- approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento

dell'attività dell'Associazione;

- deliberare sulla eventuale destinazione di utili o di avanzi di gestione comunque denominati, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- deliberare in merito all'esclusione dell'associato per gravi motivi;
- esprimere, inoltre, il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.

Art. 9. - L'Assemblea è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote associative. Vighe una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'associato può sempre recedere in qualsiasi momento dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della predetta dichiarazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un associato viene deliberata dall'assemblea per i seguenti gravi motivi:

- commissione di azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio;
- condotta che costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione;
- morosità del pagamento della quota associativa superiore a trenta giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento da parte del Consiglio Direttivo;
- indisciplina;
- indegnità da chiunque accertata;
- mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari;
- compimento di atti ritenuti pregiudizievoli nei confronti dell'associazione.

L'assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta verrà ne faccia richiesta almeno la metà degli associati. A ciascun associato spetta un solo voto in assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro edificio, sito comunque sul territorio italiano.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza

di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti almeno i 2/3 degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati a sensi ultimo comma dell'art. 22 ~~21~~.

Art. 10. - Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare con delega scritta.

Art. 11. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere nominato in epoca più remota rispetto agli altri componenti il Consiglio Direttivo. In mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge il Presidente. Inoltre, l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Art. 12. - I soci sono convocati in Assemblea mediante invio di apposito avviso di convocazione con qualsiasi mezzo atto a garantirne la effettiva conoscibilità da parte del destinatario (es: a mezzo raccomandata a/r, raccomandata a mano, fax, telegramma, e-mail, ecc...) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve inoltre riportare l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, ivi compresa la possibilità di prevedere una seconda convocazione, in caso di assemblea deserta, da tenersi in una data diversa da quella della prima convocazione.

Amministrazione

Art. 13. - Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero minimo di due ad un massimo di cinque Consiglieri.

Art. 14. - I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- elezione del Presidente e del Segretario-Tesoriere, nominati tra i componenti del Consiglio Direttivo, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea degli associati;
- studio e formulazione dei programmi operativi dell'associazione;
- scelta e composizione del personale dipendente;
- gestione dei corsi e della refezione scolastica;
- stesura dei bilanci di previsione e chiusura conti consuntivi;
- ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione, nulla escluso, inerente al funzionamento dell'Associazione;
- conferire specifiche deleghe di rappresentanza di fronte

ai terzi e/o in giudizio, in via congiunta e/o disgiunta dal Presidente, esclusivamente agli altri membri del Consiglio Direttivo;

- deliberare sull'ammissione di nuovi aspiranti associati;
- stabilire l'entità e le modalità di erogazione delle quote associative a carico di ciascun associato;
- deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Assemblea per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo, salvo che non abbia già provveduto l'Assemblea Generale degli associati, può altresì delegare propri poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ad alcuni Consiglieri, singolarmente o congiuntamente.

Art. 15. - Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

Le Decisioni sono prese sempre a maggioranza semplice degli intervenuti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta della metà dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 16. - Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a revoca.

Art. 17. - Ove non vi abbia già provveduto l'assemblea degli associati, il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

- rappresentanza legale dell'Associazione;
- convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale;
- direzione amministrativa della Scuola;
- stipulazione dei contratti dell'Associazione;
- rappresentanza dell'Associazione in giudizio;
- sovrintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;
- assunzione, in caso di urgenza e nell'interesse specifico dell'Associazione, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio.

Tali facoltà spettano, in caso di impedimento od assenza del Presidente, al Consigliere nominato in epoca più remota rispetto agli altri componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 18. - Ove non vi abbia già provveduto l'assemblea degli associati, il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio.

Spetta al Segretario-Tesoriere:

- redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio Direttivo;

- diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- tenere la contabilità ed i libri associativi;
- emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
- tenere la cassa.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario-Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente.

Esercizi associativi e risultati di gestione

Art. 19. - Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20. - L'Associazione terrà:

- libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario-Tesoriere;
- libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario-Tesoriere;
- libro Giornale a cura del Segretario-Tesoriere;
- libro degli associati e verbali del Revisore contabile, sempre a cura del Segretario-Tesoriere.

Patrimonio dell'associazione

Art. 21

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

- a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al

mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza.

Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo ~~Nazionale~~ o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione, ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, così come definita dal presente Statuto all'articolo 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, revisori ~~sindaci~~ e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a

favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e dai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

-la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso anno di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Gli associati, che abbiano receduto siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né possono chiedere la divisione del fondo comune finché dura l'associazione.

Scioglimento

Art. 22. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Revisori contabile

Art. 23. - Ove ritenuto necessario dall'Assemblea degli associati o perché imposto dalla legge l'Associazione è controllata da un Revisore Contabile eletto dall'Assemblea tra i soggetti regolarmente iscritti al Registro dei Revisori Contabili tenuto, ad oggi, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze .

Il Revisore Contabile dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

L'attribuzione del compenso spettante al Revisore Contabile è stabilito da apposita delibera dell'Assemblea degli

Associati.

Clausola compromissoria

art. 24. - Qualunque controversia insorga tra gli organi dell'Associazione, tra i membri degli organi dell'Associazione, gli organi dell'Associazione e l'Associazione in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Foggia su istanza della parte più diligente, che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale. L'arbitrato si svolge nel Comune di Foggia, ove l'Associazione ha sede. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Disposizione generale

Art. 25. - Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

F.to marginalmente: Giovanni Berardi - Eduardo Rinaldi - Martina Piemontese (notaio) (vi è l'impronta del sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68 ter della legge 89/1913 (legge notarile).

Notaio Martina Piemontese